

**PIANO AZIENDALE SUI VOLUMI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E
ISTITUZIONALE ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 120/2007**

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 5 della legge n. 120/2007 prevede che le aziende sanitarie predispongano un piano aziendale, con riferimento alle singole unità operative, concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria. Le aziende, sentito il parere del Collegio di Direzione¹, devono assicurare ai piani predisposti adeguata pubblicità e informazione, anche tramite l'esposizione nell'ambito delle strutture ospedaliere oltre che nei confronti delle associazioni degli utenti.

Il piano deve riguardare anche le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PRESSO L'U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo

*** I principi dell'organizzazione dell'attività libero professionale intra muraria**

L'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo ha adottato con delibera n. 841 dell'8 luglio 2005² il regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve inoltre essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e deve svolgersi in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

L'attività libero professionale non deve essere in concorrenza con quella resa in regime istituzionale.

L'azienda sanitaria nell'organizzare l'attività specialistica ambulatoriale, dovendo comunque garantire l'esercizio della libera professione ai propri dirigenti medici, deve salvaguardare il diritto del cittadino ad ottenere la prestazione richiesta in termini ragionevoli, attraverso il monitoraggio continuo dei tempi di attesa.

L'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 garantisce ai propri dirigenti l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti presupposti:

- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta,

¹ Previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 502/92, è l'organismo che assicura al Direttore Generale il supporto e la consulenza in materie quali il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e ad alta integrazione sanitaria, l'elaborazione del programma di attività, l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi aziendali nonché l'utilizzo, la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane.

² Il regolamento è stato adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n. 502/92 e s.m.i., dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale adottato con D.P.C.M. 27.3.2000, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'altra dirigenza del ruolo sanitario - quadriennio 1998-2001, delle linee guida regionali per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria adottate dalla Regione Veneto con D.G.R. 1049 del 2 maggio 2001, modificato e integrato secondo quanto previsto dalla DGR n° 360 del 11/02/2005.

- ponendo l'offerta in libera professione come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale;
- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
 - libertà del cittadino/utente di scegliere il regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni;
 - parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal regime di attività scelto.

Tali principi vengono ulteriormente rafforzati a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 13/03/2007, che chiama le aziende sanitarie ad attivare processi di organizzazione del lavoro finalizzati a raggiungere l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa nell'erogazione di determinate prestazioni secondo ben determinate classi di priorità.

Il regolamento aziendale tratta le seguenti argomentazioni di particolare interesse per il cittadino:

- Definizione di attività libero - professionale intramuraria (LPI).
- Condizioni generali per l'esercizio dell'attività LPI.
- Condizioni per l'esercizio dell'attività LPI per le prestazioni richieste dall'azienda ai dirigenti sanitari ad integrazione dell'attività istituzionale.
- Promozione e verifica dell'attività LPI.
- Strutture e spazi.
- Autorizzazione all'espletamento della LPI.
- RegISTRAZIONI dell'attività LPI.
- Tariffe e modalità di ripartizione dei proventi.
- Norme contabili.
- Modalità di accesso alle prestazioni LPI.
- Riduzione liste di attesa.
- Prestazioni non consentite in LPI.

Il regolamento e le relative procedure operative sono consultabili dall'utenza tramite il sito aziendale.

* **Le principali regole per l'esercizio dell'attività libero professionale**

- Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è il personale della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché il personale dell'altra dirigenza sanitaria che non abbia espresso opzione per l'attività libero professionale extramuraria e sia quindi assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo.
- L'attività libero professionale intramuraria è esercitata, di norma, per le attività che l'azienda garantisce in forma istituzionale. Il direttore generale, può autorizzare l'esercizio dell'attività libero professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale.
- L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della peculiare tipologia



della disciplina di appartenenza, non può esercitare la relativa attività nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività libero professionale in altra disciplina o in altra struttura, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

- L'autorizzazione all'esercizio della libera professione è concessa anche per le attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dalla legge 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.
- L'esercizio dell'attività libero professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso dal direttore generale, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica o per gravi inosservanze delle norme che disciplinano l'attività.
- Le prenotazioni dell'attività in libera professione si effettuano presso le seguenti sedi: Presidi Ospedalieri di Conegliano e di Vittorio Veneto, De Gironcoli, i Poliambulatori dei Distretti nonché presso i Poliambulatori esterni convenzionati nel caso di libera professione in intra moenia allargata". Sono previste liste di prenotazione separate tra attività istituzionale e attività libero professionale.
- Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria non è consentito l'uso del ricettario del servizio sanitario nazionale.
- L'attività libero professionale viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art.15 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni e dell'art. 54, comma 5, del C.C.N.L. del 8 giugno 2000, tenuto conto altresì delle linee di indirizzo fornite dalla Regione del Veneto con DGR 360 del 11/02/2005.
In particolare, l'attività libero professionale non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Con particolare riferimento all'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. L'attività istituzionale, quindi, è prevalente rispetto a quella libero professionale che non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e il cui svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Devono, inoltre, essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe.
Il rispetto dei volumi deve essere garantito in fase di programmazione dell'attività e verificata nella successiva fase della erogazione secondo i successivi individuati meccanismi di valutazione e controllo.
In particolare per la programmazione in sede di negoziazione di budget annuale devono essere definiti con i dirigenti responsabili delle unità operative interessate i volumi di

attività istituzionale che devono essere garantiti in relazione alle risorse assegnate. I volumi di attività istituzionale vengono concordati con le équipe ed i singoli dirigenti medici i volumi di attività libero professionale che comunque non possono essere superiori ai volumi istituzionali concordati.

- L'attività libero professionale intramuraria è svolta fuori dell'orario di servizio e in ogni caso in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità e la guardia, salvo il caso in cui, per ragioni tecnico - organizzative, non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati.
- A garanzia delle finalità medico legali e assicurative, la presenza nelle strutture aziendali per l'esercizio della libera professione intramuraria è rilevata di norma mediante timbratura con causale differenziata (libera professione),

Con riferimento alle attività, tassativamente individuate, per le quali l'organizzazione in orari differenziati, comporta disfunzioni cliniche e organizzative, sono stabiliti i seguenti criteri:

- tutta l'attività è svolta in regime di normale timbratura;
- all'atto della richiesta di autorizzazione presentata dal professionista o dall'équipe deve essere individuato per ogni prestazione l'impegno orario richiesto
- l'impegno orario non può essere inferiore ai tempi definiti per l'attività istituzionale
- la congruità dell'impegno orario è valutata dal responsabile di struttura in relazione ad ogni singola prestazione
- il tempo individuato per ciascuna prestazione sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal personale che ha eseguito le medesime.

Criteri analoghi sono applicabili per l'esercizio di attività libero professionale in costanza di ricovero, che deve essere svolta in coda all'attività istituzionale o prevedendo l'apertura delle sale operatorie in orari aggiuntivi e distinti. Il tempo dedicato è rilevato con causale differenziata o su appositi fogli firma che riportano l'orario di inizio e fine intervento, caricati successivamente su sistema informatico presenze/assenze gestito dal servizio personale.

I criteri sopra indicati per l'attività ambulatoriale e per la costanza di ricovero si applicano anche per il personale del comparto di supporto alla libera professione.

- Le tariffe delle prestazioni libero professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Esse devono essere remunerative di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'azienda.
In ogni caso, le tariffe non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.



L'azienda può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.lgs. 124/1998.

Le tariffe relative alla libera professione in regime di ricovero sono fissate tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 della legge 488 del 23 dicembre 1999.

Le tariffe sono fissate d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei vincoli ordinistici, tenuto conto delle modalità di composizione delle stesse fissate dal presente regolamento per ciascuna tipologia di attività libero professionale.

- L'attività libero professionale viene svolta all'interno dell'azienda. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non può essere inferiore al 10% e superiore al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.

I responsabili di struttura provvedono ad individuare gli spazi utilizzabili per l'esercizio della libera professione ambulatoriale, verificando che lo svolgimento delle attività proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'azienda.

In mancanza di idonee strutture e spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, l'azienda assume tutte le iniziative previste dalle disposizioni vigenti per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11, della legge 448/1998 e delle direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previo parere vincolante del Collegio di Direzione. Tali forme di esercizio dell'attività sono sulla base della Legge 120/2007 autorizzabili fino al 31/01/2008.

I PRINCIPI DELL'EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ALLA LUCE DELLA DRGV 600/2007

Con delibera n. 872 del 28.06.2007 è stato adottato il Piano attuativo congiunto per il contenimento delle liste di attesa delle tre Aziende ULSS della provincia di Treviso, previsto dalla D.G.R.V. n. 600/07. Il piano attuativo prevede una strategia per il contenimento dei tempi di attesa basata su tre azioni:

- ⇒ informazione e comunicazione,
- ⇒ domanda,
- ⇒ offerta di prestazioni.

All'interno dell'azione di informazione e comunicazione il piano prevede un capitolo specifico per la libera professione; tale capitolo specifica quanto segue:

“Presso gli uffici prenotazioni attività in libera professione dovranno continuare ad essere messi a disposizione dell'utenza i dati relativi alle prestazioni erogate in libera professione, divise per sede, con evidenza del soggetto erogatore e dei costi della prestazione. I dati esposti dovranno essere aggiornati con periodicità mensile in caso di eventuali variazioni.”

Al fine di attuare un **governo della domanda** di prestazioni rese dall'azienda in regime istituzionale sono stati attivati:

- il Cup Aziendale Unico,
- le classi di priorità per le prestazioni sanitarie dell'allegato .A della D.G.R.V. n. 600/07 e per le restanti prestazioni sanitarie gestite dal Cup .

Nell'espletamento dell'attività istituzionale le richieste di visite urgenti vengono tutte garantite nei termini prescritti dalla normativa vigente e vengono gestite o tramite Pronto Soccorso o direttamente dall'U.O. di competenza.

I tempi di attesa in regime istituzionale vengono costantemente monitorati sia attraverso i flussi informativi che vengono inviati in regione, sia attraverso un sistema interno gestito dal Cup. Quest'ultimo monitoraggio consente di effettuare azioni migliorative in tempi immediati in caso di superamento dei tempi massimi previsti dalla delibera n. 600/07.

Per quanto attiene l'**offerta delle prestazioni** sanitarie ambulatoriali, queste ultime vengono fornite, tenuto conto del fabbisogno storico erogato.

In caso di superamento dei tempi massimi di attesa , qualora il miglioramento dell'efficienza organizzativa delle singole U.O non fosse sufficiente a garantire i tempi determinati, l'Azienda ULSS n. 7 provvede ad attivare l'apposita procedura definita dal piano attuativo congiunto che prevede:

“Onde evitare il superamento dei tempi massimi di attesa, le Aziende ricorreranno preventivamente all'acquisto di pacchetti di prestazioni, limitatamente a quelle in sofferenza, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 13.03.2007.



L'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa deve, in ordine di economicità, prevedere quanto segue:

- assunzioni temporanee di personale dipendente o incarichi di specialisti ambulatoriali convenzionati per le specialità in sofferenza, nei limiti delle normative vigenti;
- acquisizione di prestazioni dal proprio personale dipendente o specialista ambulatoriale con gli istituti contrattualmente previsti (orario straordinario e progetti - obiettivo), nei limiti e con le modalità normativamente previsti;
- acquisizione di prestazioni dal proprio personale dipendente con l'istituto della libera professione aziendale, laddove prevista e ne sussistono i requisiti (carenza di organico con difficoltà di completamento nonostante concorsi sempre aperti), nel rispetto del budget assegnato dalla Regione con le note n. 599681/50.00.12 del 18.10.2006 e n. 612296/50.00.12 del 25.10.2006, con le quali sono stati individuati i costi che ciascuna Azienda può sostenere a regime e per ciascun anno del triennio 2006-2008 con l'istituto dell'acquisto di prestazioni dal proprio personale;
- acquisto di prestazioni aggiuntive dalle strutture private preaccreditate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 27.02.2007;
- stipula di convenzioni con altre Aziende Sanitarie per garantire prestazioni selezionate;
- altri tipi di accordi.

Tale disposizione di chiusura, presente nella deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 13.03.2007, si presta ad interpretazioni derogatorie sia di natura soggettiva che procedurale rispetto alle disposizioni della precedente deliberazione n. 452 del 27.02.2007 in merito alla possibilità di acquisto di pacchetti aggiuntivi di prestazioni, in relazione alla rilevanza di interesse generale del perseguimento dell'obiettivo del governo dei tempi di attesa quale strumento indispensabile alla salvaguardia della salute pubblica.

Quest'ultima forma di acquisto deve intendersi non sostitutiva o alternativa, ma integrativa delle forme di acquisizione definite in precedenza, facendo salvi in particolare gli acquisti di pacchetti di prestazioni dal proprio personale dipendente, al quale verrà riservata, secondo la disponibilità offerta dai dirigenti medici e nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Regione per l'anno 2007, l'acquisizione delle prestazioni atte a ridurre i tempi d'attesa. Inoltre, una volta espletate le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 27.02.2007, potranno essere acquistate prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive, secondo criteri di economicità e di organizzazione territoriale, presso le strutture private preaccreditate e non del territorio e delle Aziende ULSS confinanti, nei limiti del finanziamento regionale e allo scopo di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa esclusivamente nei confronti dei propri assistiti nonché degli assistiti delle altre aziende Ulss della provincia di Treviso. La scelta delle prestazioni da acquisire con le procedure di cui sopra deve essere effettuata in primo luogo per le prestazioni indicate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 13.03.2007 e in subordine per le altre prestazioni caratterizzate da

